



## Centro Laboratori Didattica Chimica CILDIC

Spett.le

SIAD

Pec: [siadozzano@pec.it](mailto:siadozzano@pec.it)

### **Condizioni particolare di contratto che integrano le condizioni generali di contratto MEPA**

**Oggetto: Fornitura di gas tecnici e gas speciali per la durata di 3 (tre) anni**

**CPV: 24111000-5**

Le presenti condizioni particolari si compongono delle seguenti sezioni:

- a) specifiche tecniche della fornitura
- b) ulteriori condizioni contrattuali.

#### **Sezione a) Specifiche tecniche**

##### **1. OGGETTO**

La presente iniziativa di acquisto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di gas tecnici e gas speciali per la durata di 3 anni, con la possibilità di una proroga di 3 mesi.

La presente procedura ha ad oggetto la fornitura di gas tecnici e speciali per 3 ANNI ai seguenti dipartimenti: di Chimica "Giacomo Ciamician", di Chimica Industriale "Toso Montanari", di Farmacia e Biotecnologie e il Centro Laboratori di Didattica Chimica (CILDIC) presso le sedi indicate nell'allegato 1).

I gas tecnici e speciali saranno forniti come da Allegato 2) in cui sono indicati il numero presunto di bombole secondo una stima espressa in metri cubi o chilogrammi.

La consegna dei gas tecnici è fissata **nel termine massimo di 6 giorni** lavorativi dalla richiesta via e-mail.

Per la fornitura di gas speciali, tenuto conto della variabilità nella qualità e quantità del relativo consumo, per le miscele campione di cui all'allegato 2 sono quantificati i presunti consumi; la consegna dei gas speciali è fissata nel **termine massimo di 6 settimane** dalla richiesta inviata via e-mail. In caso di altri gas o miscele non ricompresi nell'elenco di cui all'allegato 2) l'Operatore Economico compilerà lo specifico preventivo, indicando l'importo per singola bombola fermo restando le altre condizioni contrattuali.

Il prezzo unitario indicato per ogni gas, tecnico e/o speciale deve essere comprensivo del canone di noleggio delle bombole, dei costi di trasporti e di ogni altro onere accessorio e/o aggiuntivo.

**Ogni 6 mesi a partire dall'avvio del servizio** e per tutta la durata del contratto le parti potranno rivedere il prezzo di tutte le bombole. La revisione avverrà su richiesta del fornitore alla stazione appaltante tramite indirizzo PEC: [cildic.centro@pec.unibo.it](mailto:cildic.centro@pec.unibo.it)

Il modello di offerta economica con indicazioni delle quantità presunte viene allegato e forma parte integrante della Trattativa Diretta.



## Centro Laboratori Didattica Chimica CILDIC

L'Operatore Economico si impegna ad effettuare la fornitura sopra indicata con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dalle presenti condizioni di fornitura.

Si richiede che le bombole consegnate siano riconoscibili come cariche/piene, mediante apposito sigillo di riconoscimento.

### **2. LUOGO DI FORNITURA – TERMINI DI CONSEGNA**

La consegna dovrà essere effettuata presso la sede del Dipartimento e/o del Centro indicato al momento dell'emissione dell'ordine di fornitura. Si chiarisce che le sedi dei Dipartimenti aderenti e/o Centro sono come specificato nell'allegato 1.

Le spese di trasporto e di consegna sono ad esclusivo carico del Fornitore.

La consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio; tali attività sono a rischio e carico del Fornitore il quale dovrà possedere tutte le attrezzature necessarie per svolgerle.

I gas tecnici e speciali saranno forniti come da Allegato 2) in cui sono indicati il consumo presunto di bombole secondo una stima espressa in metri cubi o chilogrammi.

La consegna dei gas tecnici è fissata **nel termine massimo di 6 giorni lavorativi** dalla richiesta inviata via e-mail.

Per la fornitura di gas speciali, tenuto conto della variabilità nella qualità e quantità del relativo consumo, per le miscele campione di cui all'allegato 2) sono quantificati i presunti consumi; la consegna dei gas speciali è fissata **nel termine massimo di 6 settimane** dalla richiesta inviata via e-mail. In caso di altri gas o miscele non ricompresi nell'elenco di cui all'allegato 2) l'Operatore Economico compilerà lo specifico preventivo, indicando l'importo per singola bombola e il tempo di consegna, espresso in numero di settimane, fermo restando le altre condizioni contrattuali.

L'Operatore Economico si impegna ad effettuare la fornitura sopra indicata con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dalle presenti condizioni di fornitura.

Si richiede che le bombole consegnate siano riconoscibili come cariche/piene, mediante apposito sigillo di riconoscimento.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia sarà consegnata alla struttura universitaria ordinante.

Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare:

- numero di riferimento e data dell'ordine di fornitura;
- luogo di consegna;
- elenco dettagliato del materiale consegnato.

### **3. SERVIZI COMPRESI NELLA FORNITURA**

L'Operatore Economico si impegna ad effettuare la fornitura sopra indicata con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dalle presenti condizioni di fornitura.

Il prezzo unitario indicato per ogni gas, tecnico e/o speciale deve essere comprensivo del canone di noleggio delle bombole, dei costi di trasporti e di ogni altro onere accessorio e/o aggiuntivo.



## Centro Laboratori Didattica Chimica CILDIC

Si richiede che le bombole consegnate siano riconoscibili come cariche/piene, mediante apposito sigillo di riconoscimento.

### 4. REGOLARE ESECUZIONE

Il RUP verificherà la regolare esecuzione delle forniture rese in termini quali-quantitativi e la corrispondenza rispetto a quanto ordinato, previsto dal contratto.

### Sezione b): ulteriori condizioni contrattuali

### 5. DECORRENZA, DURATA E MODALITA' DI CONSEGNA

La presente procedura ha ad oggetto la fornitura di gas tecnici e speciali per 36 mesi, con la possibilità di 3 mesi di proroga ai seguenti dipartimenti: di Chimica "Giacomo Ciamician", di Chimica Industriale "Toso Montanari", di Farmacia e Biotecnologie e il Centro Laboratori di Didattica Chimica (CILDIC) presso le sedi indicate nell'allegato 1.

Con l'operatore economico che avrà presentato il minor prezzo verrà stipulata una TD sul MEPA a cui verrà allegato le presenti condizioni particolari di contratto.

Se lo riterrà opportuno Il RUP potrà dare avvio alla fornitura nelle more della stipula del contratto, previo accordo con l'Appaltatore

Nella comunicazione di avvio della fornitura il RUP indicherà le modalità di consegna ed eventuali prescrizioni specifiche della fornitura in conformità al presente contratto

### 6. IMPORTO

L'importo presunto del contratto ammonta ad **€ 114.172,45 oltre IVA al 22%** per un totale di **€ 139.290,39**. Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie allo svolgimento della fornitura.

Il corrispettivo si riferisce alla prestazione eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

### 7. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, qualora durante l'esecuzione del contratto dovessero verificarsi particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo.

Ai fini del riconoscimento della revisione dei prezzi, l'Appaltatore dovrà inoltrare al RUP (via PEC: [cildic.centro@pec.unibo.it](mailto:cildic.centro@pec.unibo.it)) **ogni sei mesi una richiesta** allegando la documentazione comprovante l'aumento dei costi connessi all'esecuzione dell'appalto.

Ricevuta la richiesta, il RUP avvierà un'istruttoria al fine di valutare l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 60, D.Lgs. 36/2023. Qualora la richiesta venga accolta, la variazione opererà per il periodo successivo alla comunicazione di accoglimento.

### 8. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di



## Centro Laboratori Didattica Chimica CILDIC

sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Università debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con RUP. L'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Università continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>.

L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

L'Appaltatore è tenuto a rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

### **9. MODALITÀ DI PAGAMENTO**

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna provvede al pagamento a mezzo ordinativo di



## Centro Laboratori Didattica Chimica CILDIC

pagamento esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere.

La fattura potrà essere emessa esclusivamente a seguito dell'esito positivo della verifica di regolare esecuzione.

Il pagamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 231/2002 s.m.i., avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.

La comunicazione di vicende soggettive di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2, del D. Lgs. 36/2023 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all'art.120 comma 12 D. lgs 36/2023, determina la sospensione del termine di pagamento nel periodo antecedente l'accettazione dell'operazione.

Le fatture dovranno essere intestate e inviate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Centro Laboratori Didattica Chimica CILDIC - P. I. 01131710376 - C.F 80007010376 Via Gobetti, 85 Bologna e dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013.

Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:

codice IPA (codice univoco ufficio): M352M7;

CIG: A02D725FD2

numero di contratto: \_\_\_\_\_;

Oggetto dell'acquisto: "Fornitura di gas tecnici e speciali"

L'Appaltatore inoltre si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: "Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015".

Il pagamento è subordinato all'accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall'Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti dell'Agenzia Riscossione trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Università, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.lgs 36/2023, tratterà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile unico del progetto inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del contratto o le modalità di fatturazione, notificati all'impresa tramite PEC o e-mail, determinano la sospensione del termine di



## Centro Laboratori Didattica Chimica CILDIC

pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Referente tecnico della fornitura, attestante l'avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell'Appaltatore;

Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2) e 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.

### 10. GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.lgs 36/2023, una garanzia definitiva pari al 5% del valore del contratto, pari ad **Euro 5.709,00** mediante polizza n. ... emessa il ..... da .....

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

La garanzia sarà svincolata allo scadere del contratto.

### 11. PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- Per ogni giorno solare di ritardo nelle consegne rispetto ai tempi previsti nell'art. 2 è applicata una penale pari al 2% dell'imponibile fatturato nel mese precedente;
- In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara-gare-di-appalto-e-vendita>, l'Università applica, per ogni violazione, una penale d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione;

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o se, successive, sull'importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

L'Università potrà applicare le penali connesse al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni sopra indicate nella misura massima del 10%. Al raggiungimento di tale importo o nel caso di applicazione di 3 penali per inadempimento l'Università potrà procedere con la risoluzione del Contratto.



## Centro Laboratori Didattica Chimica CILDIC

### 12. RECESSO

Fermo il disposto di cui all'art. 123 del D.Lgs 36/2023 l'Università può recedere dal contratto anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore per motivi di pubblico interesse in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.

L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.

L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Università.

### 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo disposto quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'Università ha diritto di risolvere il Contratto in caso di:

- ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità della prestazione;
- frode nella esecuzione della fornitura/servizio;

L'Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante pec, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 16 "Penali", nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di cui agli artt. 94-95--100, comma 3, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i durante l'esecuzione del contratto.;
- in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- cessione del Contratto;
- violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Università, ai sensi dell'art. ... "Brevetti industriali e diritti d'autore" del presente Contratto;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita> ;



## Centro Laboratori Didattica Chimica CILDIC

- nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
- in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore netto del contratto;
- a seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

In caso di risoluzione del contratto l'Università procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, all'applicazione delle penalità previste, all'incameramento della cauzione e all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

### **14. TRACCIABILITÀ**

L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

L'Aggiudicatario deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.

La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.

Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

### **15. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Il Responsabile unico del progetto è la Dott.ssa Rossella Porcaro

### **16. SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Contratto sono interamente a carico dell'appaltatore.

Ai sensi dall'art. 18 comma 10 del d.lgs 36/2023 l'imposta di bollo sul contratto, a carico dell'operatore economico, è pari ad euro 40,00. Al versamento provvede l'operatore economico mediante F24 (così detto modello ELIDE) secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate.



## Centro Laboratori Didattica Chimica CILDIC

### **17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>. L'informativa di SIAD per i Clienti è reperibile alla pagina web [www.siad.com](http://www.siad.com)

### **18. FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del Contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.

Per l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

*Il Responsabile Unico del Progetto*

*Dott.ssa Rossella Porcaro*

*(Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005)*

Per accettazione

il dott. \_\_\_[inserire Nome Cognome]\_\_\_ in qualità di legale rappresentante dell'impresa SIAD.  
(f.to digitalmente)